



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 25 maggio 2020

composta dai magistrati:

Dott. Antonio CONTU – Presidente
Dott.ssa Valeria FRANCHI – Consigliere
Dott.ssa Flavia D'ORO – Referendario
Dott.ssa Paola LO GIUDICE – Referendario (relatore)
Dott. Fabio CAMPOFILONI – Referendario
Dott.ssa Cristiana CREMONESI – Referendario

VERIFICHE IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016
COMUNE DI MONDOLFO (PU)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100;

Visto, in particolare, l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle partecipazioni, dirette ed indirette, in vista di una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20 del medesimo decreto;

Visto, altresì, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Viste le linee guida relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, d.lgs. n. 175/2016 e al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17, d.l. n. 90/2014 del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti del 23 novembre 2018;

Richiamate la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017 della Sezione delle Autonomie recante Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni nonché la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle autonomie recante Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per le Marche n. 1/2019/INPR;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore dott.ssa Paola Lo Giudice;

CONSIDERATO

1. Come noto, nell'ambito del peculiare percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, avviato dal legislatore, sin dalla legge di stabilità 2015 (cfr. art. 1, commi 611 e ss legge n. 190/2014), nuovi e stringenti obblighi sono stati previsti a carico delle amministrazioni pubbliche dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - Tusp) che disciplinano, rispettivamente, la revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni.

Trattasi di due momenti connessi ed interdipendenti atteso che l'operazione di natura straordinaria, prevista dall'art. 24 costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 26, comma 11 Tusp (C. dei conti, Sez. aut. del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Per ciò che riguarda, in particolare, la revisione periodica il citato art. 20, sotto la rubrica "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", prevede, invero, che le pubbliche amministrazioni "effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Il successivo comma 3 del medesimo art. 20 precisa che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno, con riferimento all'esercizio precedente, e trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014 alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro – cui l'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 intesta peculiari competenze per il monitoraggio, l'indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica – nonché alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Alla luce del chiaro disposto di cui al comma 1 precisi obblighi di comunicazione sussistono, peraltro, anche nell'ipotesi che le amministrazioni non detengano alcuna partecipazione.

2. In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in coerenza con le indicazioni già rese in relazione alla revisione straordinaria (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), in occasione della prima razionalizzazione periodica, ha ritenuto necessario adottare specifiche linee di indirizzo oltre che un modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti.

Rileva, a tal riguardo, la già citata deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR con la quale la Sezione delle autonomie, nel rimarcare la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ha, altresì, sottolineato l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni adottate con riguardo al proprio portafoglio delle partecipazioni (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Sul punto, ed a comprova della sostanziale continuità tra la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica è stato, peraltro, sottolineato come alle stesse siano sottesi i medesimi criteri e come entrambe siano preordinate a rilevare le situazioni di criticità di cui al comma 2 dell'art. 20 (come richiamato dall'art. 24 Tusp) di seguito evidenziate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 Tusp.

Nell'occasione è stata, inoltre, evidenziata la doverosità della comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica in favore della struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP e delle competenti Sezioni regionali di controllo: sotto tale profilo, ed in ordine alla finalità dello specifico obbligo di comunicazione in favore della Sezione regionale di controllo, costituisce principio pacificamente recepito che lo stesso non assolva a sole finalità di trasparenza (di deterrenza) ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte dei conti che vanno sempre più caratterizzandosi come controlli sul "gruppo ente locale".

D'altro canto, a presidio dell'effettività delle anzidette prescrizioni in tema di razionalizzazione periodica, il comma 7 dell'art. 20 prevede un meccanismo sanzionatorio, cui possono correlarsi anche profili di responsabilità erariale, rispetto al quale si individua la competenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

RITENUTO

Alla luce di tale quadro dispositivo ed interpretativo questa Sezione regionale di controllo, nelle more di più approfonditi controlli in ordine agli esiti dell'operazione di revisione ordinaria di cui trattasi, ha ritenuto di svolgere – anche in ragione della collaborazione istituzionale avviata *in subjecta* materia tra la Corte dei conti ed il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del protocollo siglato il 25 maggio 2016 – un primo monitoraggio volto a verificare il grado di assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 20, comma 3 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Riscontri sono stati svolti, in particolare, circa l'avvenuta trasmissione del piano di razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni societarie da parte degli enti a ciò tenuti nel termine, fissato dalla Sezione delle autonomie con la più volte citata deliberazione n. 22/SEZ/AUT/2018/INPR del 31 marzo 2019.

All'esito di tali verifiche è emerso che il Comune di Mondolfo, a fronte del piano di revisione straordinaria inviato a questa Sezione ed acquisito con prot. n. 3735 del 13 novembre 2017, non ha curato la trasmissione, ai sensi dell'art. 20, comma 3 TUSP, alla Sezione regionale di controllo del successivo e correlato piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette.

Dalle medesime verifiche è stato, altresì, acclarato che non risultano, pervenute alla Sezione comunicazioni ex art. 20, comma 1, Tusp circa l'insussistenza dei presupposti per l'adempimento di cui trattasi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche

RILEVA

che non risulta pervenuto a questa Sezione il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Mondolfo e, per l'effetto,

INVITA

il Comune di Mondolfo a provvedere alla trasmissione degli esiti della revisione periodica ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente pronuncia,

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Mondolfo nonché alla Struttura presso il Dipartimento del Tesoro per il monitoraggio delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del TUSP.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 25 maggio 2020 con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come richiamato dal successivo art. 85, comma 1.

Il Magistrato relatore

Paola Lo Giudice

f.to digitalmente

Il Presidente

Antonio Contu

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 27 maggio 2020

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente